Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — ROMA - Mercoledì, 6 aprile 1927 - ANNO V — Numero 80

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 709.

REGIO DECRETO 13 marzo 1927, n. 418.

Concessione dell'impianto e dell'esercizio di tre stazioni radiotelefoniche a onde guidate alla Società per le forze idrauliche della Sila, con sede in Napoli, nella centrale di Timpa Grande e nelle sottostazioni di trasformazione di Palagiano e di Bari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 1067 dell'8 febbraio 1923;

Visto il R. decreto n. 1488 del 14 giugno 1923;

Visto il R. decreto-legge n. 655 del 1° maggio 1924, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924;

Visto il R. decreto n. 520 del 23 aprile 1925, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Vista la domanda con la quale la Società per le forze idrauliche della Sila, di Napoli, chiede la concessione per l'impianto e l'esercizio di tre stazioni radiotelefoniche ad onde guidate;

Visti l'atto costitutivo e lo statuto della Società suddetta e constatato che la sua costituzione è perfetta, che la sua sede è in Italia, che i suoi amministratori sono almeno per due terzi di nazionalità italiana e che il suo capitale è prevalentemente italiano;

Visto l'atto di sottomissione col quale la Società suddetta accetta le condizioni imposte dal Regio Governo per la concessione da essa richiesta;

Udito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo Stato accorda alla Società per le forze idrauliche della Sila con sede in Napoli, via P. E. Imbriani, n. 89, la concessione per l'impianto e l'esercizio di tre stazioni radiotelefoniche ad onde guidate da installarsi nella centrale di Timpa Grande (comune di Cotronei) e nelle due sottostazioni di trasformazione di Palagiano (provincia di Taranto) e Bari.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni dieci a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, salvo a prorogarla con le eventuali modificazioni che potranno essere suggerite dalla tecnica.

Art. 3.

La concessione è accordata alla condizione della completa osservanza da parte della Società di tutte le disposizioni legislative, regolamentari di qualsiasi genere esistenti e che potranno essere, in seguito, emanate in merito alla radiotelegrafia e radiotelefonia.

Art. 4.

Le stazioni date in concessione devono essere adibite alla sola corrispondenza di servizio tra la centrale di Timpa Grande e le due sottostazioni di trasformazione di Palagiano e Bari, restando assolutamente vietata qualsiasi comunicazione per conto di terzi.

Art. 5.

Le lunghezze d'onda assegnate alle dette stazioni sono di 1400 e 1800 metri. Tali onde dovranno essere variate nel caso arrecassero disturbi.

Art. 6.

La potenza dei macchinari di ciascuna stazione dovrà essere quella strettamente necessaria per assicurare buone comunicazioni in condizioni normali, di disturbi atmosferici ed in ogni modo non superiore a cinque watt-antenna.

Art. 7.

Le stazioni dovranno essere dotate dei necessari apparecchi di protezione contro l'alta tensione della linea elettrica e contro le scariche elettriche temporalesche.

Art. 8.

La concessione è esclusivamente accordata alla Società per le forze idrauliche della Sila, la quale non dovrà affittare o cedere ad altri parzialmente o totalmente la concessione stessa senza espressa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

Art. 9.

Le stazioni date in concessione sono sottoposte ad un controllo permanente o saltuario da parte del Ministero delle comunicazioni.

Art. 10.

I funzionari e gli agenti del Ministero delle comunicazioni hanno il diritto di accedere in qualsiasi ora nei locali delle stazioni date in concessione per eseguire operazioni di controllo.

La Società concessionaria si obbliga di dare tutte le spiegazioni che potranno esserle richieste.

Art. 11.

Le stazioni date in concessione saranno mantenute a cura e spese della Società concessionaria la quale sarà legalmente responsabile del funzionamento degli impianti e delle sue conseguenze, compresi gli eventuali danni ed infortuni al personale dipendente ed a terzi.

Art. 12.

Gli impianti saranno eseguiti in conformità del progetto tecnico approvato dal Ministero delle comunicazioni. Qualsiasi cambiamento che dovesse eventualmente apportarsi alla ubicazione o all'equipaggiamento delle stazioni sarà preventivamente partecipato dalla Società concessionaria al Ministero delle comunicazioni per la necessaria approvazione.

Art. 13.

Il Regio Governo potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione nei casi e con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti sulle comunicazioni senza filo, e qualora la Società concessionaria non ottemperi a ciascuna delle condizioni considerate nel presente decreto.

Sarà in facoltà degli agenti del Regio Governo di asportare, occorrendo, parti essenziali degli apparecchi impiantati, per maggiore garanzia della sospensione del funzionamento delle stazioni.

Art. 14.

La Società concessionaria dovrà provvedere sotto la propria responsabilità a che non siano divulgate o portate a conoscenza di chicchessia le notizie e i messaggi che potranno percepirsi mediante gli apparecchi costituenti l'impianto e che non siano a lei diretti, e a non farne alcun uso.

Art. 15.

La Società concessionaria sarà in ogni caso responsabile dell'operato suo e dei suoi dipendenti nei rapporti con lo Stato e coi terzi, senza pregiudizio delle sanzioni comminate dalle attuali leggi sulle comunicazioni senza filo e dal Codice penale ai singoli responsabili delle infrazioni di cui all'articolo precedente ed in generale della violazione del segreto telegrafico e telefonico.

Art. 16.

Il personale adibito all'esercizio delle stazioni date in concessione dovrà essere munito del brevetto o dei certificati indicati dall'art. 15 del regolamento sulle comunicazioni senza filo, approvato con R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924, oppure essere abilitato con certificato rilasciato dal Ministero delle comunicazioni mediante esame di cui al citato art. 15. Il Ministero delle comunicazioni è in facoltà di imporre il licenziamento del personale di esercizio che per motivi di pubblica sicurezza non ritenga più idoneo a tale impiego, ed altresì di vietarne l'assunzione per le stesse ragioni.

Art. 17.

La Società concessionaria si obbliga a pagare mediante vaglia di servizio intestato al cassiere provinciale delle poste e dei telegrafi di Roma il canone annuo anticipato di

lire 1327,50 le quali verranno imputate sul capitolo 14 del bilancio di entrata per l'esercizio 1926-27 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La decorrenza di detto canone sarà quella della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

A garanzia del pagamento di detto canone la Società concessionaria unisce la quietanza del deposito cauzionale pari ad una annata del canone stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 259, foglio 24. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 710.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1927, n. 419.

Dipendenza e giurisdizione del Tribunale militare marittimo di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Codice penale militare marittimo;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1923, n. 189, che stabilisce l'ordinamento dei servizi dipartimentali della Regia marina;
Visto il R. decreto 16 marzo 1923, n. 655, che designa le sedi dei Tribunali militari marittimi;
Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1687, che designa la giurisdizione dei tribunali militari marittimi;
Visto il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1697, concernente l'abolizione del Comando in capo dell'Alto Adriatico e la istituzione del nuovo Comando in capo dell'Ionio e dell'Adriatico;
Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Tribunale militare marittimo di Venezia dipende dal Comando in capo del Dipartimento dell'Ionio e dell'Adriatico, e la sua giurisdizione è quella assegnata ai Comandi militari marittimi di Venezia e di Pola dal R. decreto 4 gennaio 1923, n. 189, e sue successive modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 259, foglio 25. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 711.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 marzo 1927, n. 420.

Norme relative al trattamento di pensione da corrispondere al personale militare della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari;
Visto il decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 565;
Visto il R. decreto legislativo 21 novembre 1923, n. 2480;
Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 779;
Visto il decreto del Commissario dell'aeronautica 24 agosto 1924, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397;
Ritenuto necessario emanare d'urgenza speciali norme circa il trattamento di pensione da corrispondere al personale militare della Regia aeronautica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Collocamento a riposo ed in posizione ausiliaria.

Art. 1.

Gli ufficiali della Regia aeronautica che contino almeno 20 anni di servizio effettivo e che raggiungano inoltre una età inferiore di anni 5 se ufficiali generali, di anni 4 se ufficiali superiori e di anni 3 se ufficiali inferiori a quella stabilita dall'art. 36 della legge 11 marzo 1926, n. 397, per la cessazione dal servizio permanente, hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio.

Gli ufficiali superiori potranno, però, anche prima di avere compiuta l'età richiesta per il proprio grado, far valere il diritto di cui sopra purchè abbiano raggiunto gli estremi di età all'uopo richiesti per il grado di capitano.

In tal caso la pensione sarà loro liquidata con le stesse norme e competenze dovute pel grado di capitano, computando allo scopo il periodo di servizio passato nei gradi superiori.

I sottufficiali ed i militari di truppa hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio quando contino almeno 20 anni di servizio effettivo.

Art. 2.

I sottufficiali e i militari di truppa della Regia aeronautica i quali, avendo compiuto almeno 15 anni di servizio effettivo, siano giudicati permanentemente inabili per ragioni indipendenti dal servizio, vengono collocati in riforma, con diritto al minimo della pensione, per anzianità di servizio, diminuito di tanti ventesimi quanti sono gli anni che loro mancano a compiere 20 anni di servizio.

I sottufficiali che compiano 52 anni di età devono essere collocati a riposo, purchè contino almeno 20 anni di effettivo

servizio; in caso contrario vengono trattenuti fino al raggiungimento del ventesimo anno di servizio. Per i sottufficiali dell'Arma aeronautica — ruolo combattente — il limite di età è ridotto ad anni 40, ferma rimanendo la suddetta condizione del minimo di servizio effettivo di anni 20, da raggiungersi, occorrendo, col trattenimento in servizio nell'Arma stessa.

E' in facoltà del Ministero di collocare a riposo i sottufficiali che abbiano compiuto almeno 20 anni di servizio effettivo, quando, a giudizio della Commissione di avanzamento, essi non siano più in grado di dare congruo rendimento.

Art. 3.

Gli ufficiali della Regia aeronautica che, dopo 20 anni di servizio effettivo, divengano, per infermità, inabili a continuarlo od a riassumerlo, ovvero siano posti in posizione di servizio ausiliario, in disponibilità, in aspettativa per riduzione di quadri o per prigionia di guerra, hanno diritto al collocamento a riposo, quand'anche non raggiungano l'età stabilita dall'art. 1, e possono essere collocati a riposo d'autorità.

Però, gli ufficiali che, dall'aspettativa per infermità o per motivi privati, passino nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri, non possono far valere i loro diritti al collocamento a riposo ove non abbiano raggiunti i limiti di età e di servizio richiesti dal predetto art. 1.

Capo II.

Valutazione dei servizi.

Art. 4.

Il quarto comma dell'art. 65 e l'art. 68 del testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, nonchè l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 565, con le limitazioni prescritte dall'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e dall'art. 3 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 779, sono applicabili ai militari della Regia aeronautica a decorrere dalle rispettive date di entrata in vigore.

Art. 5.

Il servizio di volo, con effettiva percezione delle relative regolamentari indennità mensili, prestato dai militari di qualsiasi grado della Regia aeronautica, anche prima della costituzione del Commissariato, è computato con l'aumento di un terzo della sua durata effettiva.

A tale aumento sono applicabili le limitazioni stabilite dai commi 2° e 3° dell'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

Capo III.

Misura delle pensioni.

Art. 6.

Le pensioni normali e quelle dipendenti da inabilità o morte per causa di servizio, sono liquidate, per gli ufficiali e per i sottufficiali, sulla media degli stipendi o delle paghe percepite nell'ultimo triennio di servizio effettivo, aumentata di una quota della media delle indennità di volo percepite effettivamente durante l'ultimo triennio, pari a due terzi per gli ufficiali generali, alla metà per gli ufficiali superiori ed inferiori e ad un terzo per i sottufficiali.

Art. 7.

La pensione del militare, già navigante, che cessi dal servizio attivo mentre trovasi nella posizione di non navigante, non può essere inferiore a quella che egli avrebbe ottenuta se la cessazione dal servizio attivo fosse avvenuta al momento del passaggio nella posizione di non navigante.

Agli effetti del precedente art. 6, è riconosciuta al militare della Regia aeronautica, navigante o già navigante, che venga collocato in posizione di servizio ausiliario, a riposo od in riforma, nonchè alla sua famiglia, in caso di morte, il diritto di optare pel trattamento di pensione che sarebbe spettato qualora la cessazione dal servizio o la morte si fossero verificate in epoca anteriore.

Tale diritto deve essere esercitato entro un anno dalla data della cessazione dal servizio o del decesso.

Le disposizioni del primo o del secondo comma del presente articolo sono applicabili semprechè il militare, al momento della cessazione fittizia, abbia compiuto il minimo di servizio effettivo occorrente per aver diritto alla pensione.

Art. 8.

La pensione annua spettante agli ufficiali è eguale a tanti quarantesimi della media degli stipendi e assegni utili percepiti nell'ultimo triennio di servizio effettivo, quanti sono gli anni di servizio utile, sulle prime L. 4000 della media stessa, oltre a tanti sessantesimi sopra la rimanente somma.

Però, per gli ufficiali dei gradi ed arma e corpi sottoindicati la pensione viene liquidata in base alle aliquote di cui alla seguente tabella.

Le pensioni per ferite o infermità contratte per causa di servizio, sono calcolate in base alle aliquote indicate nelle colonne n. 2 e n. 3 della tabella medesima, a qualsiasi arma o corpo appartenga l'ufficiale.

GRADI	Arma aeronautica		Regio corpo del Genio aeronautico		Corpo di commissariato militare aeronautico	
	Sopra le prime L. 4000	Sopra ogni rimanente somma	Sopra le prime L. 4000	Sopra ogni rimanente somma	Sopra le prime L. 4000	Sopra ogni rimanente somma
1	2	3	4	5	6	7
Sottotenente	1/22	1/33	1/27	1/41	1/30	1/45
Tenente	1/21	1/32	1/26	1/40	1/29	1/44
Capitano	1/24	1/36	1/26	1/39	1/29	1/43
Maggiore	1/26	1/40	1/28	1/42	1/32	1/48
Tenente colonnello	1/28	1/42	1/32	1/49	1/33	1/50
Colonnello	1/30	1/46	1/34	1/51	—	—
Generale di brigata aerea.	1/33	1/50	—	—	—	—
Generale di divisione aerea	1/36	1/54	—	—	—	—
Generale di squadra aerea.	1/38	1/57	—	—	—	—

Art. 9.

Agli ufficiali collocati a riposo per raggiunti limiti di età e che non contino gli anni di servizio richiesti per aver diritto a pensione, si applicano le disposizioni contenute nei commi 2° e 3° dell'art. 95 del testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 10.

La pensione annua spettante ai sottufficiali che dopo venti anni di servizio effettivo cessino dal medesimo, sia in seguito a domanda, sia d'autorità, o per prescrizione di legge, è uguale a tanti trentatreesimi della media degli stipendi o paghe ed assegni utili percepiti nell'ultimo triennio di servizio effettivo, quanti sono gli anni di servizio utile sulle prime L. 3000 della media stessa, oltre a tanti cinquantesimi sopra la rimanente somma. Ove, però, i sottufficiali appartengano all'Arma aeronautica — ruolo combattente — la

pensione sarà eguale a tanti ventunesimi della media quanti sono gli anni di servizio utile, sulle prime L. 3000 della media stessa, oltre a tanti trentaduesimi sopra la rimanente somma.

Art. 11.

La pensione spettante ai primi avieri, agli avieri scelti ed agli avieri è stabilita dalla seguente tabella, nella quale le colonne contraddistinte dalla lettera *A* si riferiscono ai predetti militari, in genere, mentre le colonne contraddistinte dalle lettere *B* e *C* si riferiscono ai militari ammessi ai corsi di pilotaggio con diritto, rispettivamente, alle indennità mensili di volo di L. 150 e di L. 300.

GRADI	Minimo a 20 anni di servizio			Aumento per ogni anno di servizio utile			Massimo a 32 anni di servizio utile		
	A	*B*	*C*	*A*	*B*	*C*	*A*	*B*	*C*
Primo aviere ed aviere scelto	1080	1455	1830	30	40.50	50.75	1440	1940	2440
Aviere	900	1275	1650	25	35.50	45.75	1200	1700	2200

Art. 12.

I sottufficiali congedati, riformati o dispensati dal servizio senza diritto ad impiego civile ed a pensione, hanno diritto ad una indennità pari a tanti mesi dell'ultimo stipendio o paga quanti sono gli anni di servizio compiuti.

Per i mesi in più degli anni compiuti si computano altrettanti dodicesimi di un mese dell'ultimo stipendio o paga.

Nel calcolo dell'indennità si tiene conto, per i sottufficiali aeronaviganti, della parte d'indennità di volo valutabile per la pensione a norma del precedente art. 6, limitatamente, però, agli anni di servizio prestati con diritto all'indennità di volo.

CAPO IV.

Pensioni privilegiate.

Art. 13.

Le pensioni privilegiate sono liquidate in base alle disposizioni del testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e a quelle del decreto-legge Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e successive modificazioni.

L'art. 123 del testo unico è applicabile ai genitori, ai fratelli ed alle sorelle dei militari della Regia aeronautica, aventi obbligo di volo, senza la limitazione stabilita dall'art. 15 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

CAPO V.

Disposizioni varie.

Art. 14.

Per tutto quello che non è previsto dal presente R. decreto-legge valgono, per gli ufficiali, le norme stabilite per gli ufficiali del Regio esercito dal testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni; per i sottufficiali, i primi avieri, gli avieri scelti e gli avieri, le norme stabilite dallo stesso testo unico, e successive modificazioni, per i sottufficiali, sottocapi e comuni del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Art. 15.

Gli articoli 6, 11 e 12 del presente Regio decreto-legge si applicano dal 1° aprile 1923; il secondo comma dell'art. 13 dal 1° gennaio 1924.

Art. 16.

Con Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per l'aeronautica di concerto con quello per le finanze, sarà provveduto a variare la misura delle pensioni spettanti ai primi avieri, agli avieri scelti ed agli avieri che frequentano corsi di pilotaggio, nel caso che siano modificate le indennità di volo da corrispondersi durante la permanenza ai detti corsi, rimanendo, però, invariato il criterio seguito per la formazione della tabella di cui al precedente art. 11.

Art. 17.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 259, foglio 26. — FERRETTI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 5 aprile 1927 S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 399, riguardante la dichiarazione di pubblica utilità delle opere per la costruzione delle linee di allacciamento delle nuove calate occidentali del porto di Genova.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO Div. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 5 aprile 1927 - Anno V

Francia	81.11	Oro	400.96
Svizzera	398.28	Belgrado	36.50
Londra	100.554	Budapest (pengo) .	3.6335
Olanda	8.315	Albania (Franco oro)	402 —
Spagna	367.12	Norvegia	5.41
Belgio	2.87	Svezia	5.55
Berlino (Marco oro)	4.925	Polonia (Sloty) . .	—
Vienna (Schillinge) .	2.9325	Danimarca . .	5.53
Praga	61.25	Rendita 3,50 % . .	63.95
Romania	12.25	Rendita 3,50 % (1902)	59 —
Russia (Cervonetz)	107.50	Rendita 3 % lordo .	38.325
Peso argentino oro	19.91	Consolidato 5 % .	79.75
Peso argentino carta	8.76	Obbligazioni Venezie 3,50 % . . .	60.875
New York . . .	20.78		
Dollaro Canadese	20.71		

ERRATA-CORRIGE.

Nella *Media dei cambi e delle rendite* del 31 marzo 1927, la voce Spagna 393.32, deve leggersi: 392.32.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 7, dal 14 al 20 febbraio 1927. - Anno V

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Bergamo	Aviatico	B	—	1
Brescia	Cigole	B	—	1
Cosenza	Cerchiara di Calabria	O	—	2
Id.	Plataci	O	—	2
Cuneo	La Morra	B	—	1
Id.	Magliano Alfieri	B	1	—
Foggia	Ascoli Satriano	O	—	1
Id.	Cerignola	O	1	1
Forlì	Predappio	B	—	1
Matera	Irzina	E	—	1
Id.	Tricarico	B	1	—
Milano	Comazzo	B	1	—
Id.	Nerviano	B	1	—
Modena	Formigine	B	—	1
Id.	Modena	B	2	—
Napoli	Lettere	B	—	1
Pavia	Pavia	B	1	—
Piacenza	Vernasca	B	—	1
Pistoia	Pistoia	B	—	1
Potenza	Anzi	O	1	—
Id.	Avigliano	O	1	—
Rieti	Montebuono	B	1	—
Roma	Albano Laziale	B	1	—
Id.	Cisterna	B	1	—
Id.	Minturno	B	—	1
Id.	Palestrina	B	1	—
Id.	Terracina	B	1	—
Teramo	Atri	B	—	1
Varese	Solbiate	B	1	—
Id.	Torba	B	1	—
Id.	Varese	B	1	1
Viterbo	Montefiascone	BO	2	1
Id.	Viterbo	O	—	1
			20	20
	Carbonchio sintomatico.			
Cagliari	Mogoro	B	—	1
Foggia	Pietramontecorvino	B	1	—
Parma	Borgotaro	B	1	—
Potenza	Tolve	B	1	—
Vicenza	Sarcedo	B	—	1
			3	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	B	—	3
Id.	Alluvioni Cambio	B	1	2
Id.	Asti	B	4	1
Id.	Cocconato	B	—	1
Id.	Costigliole d'Asti	B	2	—
Id.	Giarole	B	1	—
Id.	Guazzora	B	—	1
Id.	Isola d'Asti	B	1	—
Id.	Masio	B	1	—
Id.	Moncalvo	B	—	1
Id.	Moncucco	B	1	—
Id.	Novi Ligure	B	—	1
Id.	Oviglio	B	—	1
Id.	Ozzano	B	1	—
Id.	S. Damiano	B	1	—
Id.	S. Salvatore	B	2	1
Id.	Tortona	B	2	—
Id.	Viale	B	2	—
Id.	Villadeati	B	—	1
Id.	Villanuova d'Asti	B	1	1
Arezzo	Montevarchi	B	—	1
Ascoli Piceno	Porto S. Giorgio	B	1	—
Avellino	Avellino	B	1	3
Id.	Santo Stefano	B	1	—
Id.	Tavernola	B	1	—
Belluno	Belluno	B	17	—
Id.	Borca	B	1	—
Id.	Lentiai	B	2	—
Id.	Limana	B	17	—
Id.	Pedavena	B	6	—
Id.	Ponte nelle Alpi	B	15	—
Id.	Puos d'Alpago	B	7	5
Id.	San Gregorio	B	19	—
Id.	Santa Giustina	B	15	—
Id.	Sedico	B	6	3
Id.	Sospirolo	B	3	—
Id.	Vodo	B	4	1
Bergamo	Azzano San Paolo	B	8	—
Id.	Bergamo	B	1	—
Id.	Bottanuco	B	3	2
Id.	Chignolo d'Isola	B	—	1
Id.	Cisano	B	1	—
Id.	Cividate	B	—	1
Id.	Colere	B	2	—
Id.	Colognola	B	1	—
Id.	Martinengo	B	2	—
Id.	Nembro	B	—	1
Id.	Oltressenda Bassa	B	—	1
Id.	Pedrengo	B	1	—
Id.	Piazzatorre	B	4	—
Id.	Torre de' Busi	B	—	1
Id.	Verdellino	B	1	—
Id.	Vertova	B	—	2
Id.	Vilminore	B	1	—
Id.	Zandobbio	B	1	—
Bologna	Bologna	B	1	2
Id.	Budrio	B	2	1
Id.	Castello d'Argile	B	—	1
Id.	Castel Maggiore	B	—	1
Id.	Castel San Pietro	B	1	—
Id.	Imola	B	—	1
Id.	Medicina	B	—	1
Id.	Pianoro	B	1	—
Id.	Praduro	B	1	1
Id.	Sala Bolognese	B	1	2
Id.	San Pietro in Casale	B	—	1
Bolzano	Castelrotto	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.			
Brescia	Borgosatollo	B	—	1
Id.	Chiari	B	2	—
Id.	Coccaglio	B	1	—
Id.	Concesio	B	1	—
Id.	Maderno	B	—	1
Id.	Mairano	B	—	1
Id.	Orzinuovi	B	1	3
Id.	Quinzano d'Oglio	B	—	1
Id.	Roccafranca	B	—	1
Id.	Salò	B	—	1
Id.	San Gervasio	B	1	—
Id.	Trenzano	B	2	—
Id.	Verolavecchia	B	3	1
Brindisi	S. Pietro Vernotico	B	1	—
Campobasso	Fornelli	B	1	—
Id.	Pizzoni	Cp	1	—
Id.	Roccasicura	O	1	—
Como	Alzate Brianza	B	—	2
Id.	Anzano del Parco	B	—	1
Id.	Einago	B	1	—
Id.	Brunate	B	2	—
Id.	Camnago Volta	B	2	—
Id.	Carimate	B	3	—
Id.	Cavallasca	B	1	—
Id.	Colico	B	2	—
Id.	Como	B	2	—
Id.	Corrido	B	10	—
Id.	Crevenna	B	—	1
Id.	Erba Incino	B	—	1
Id.	Fino Mornasco	B	1	—
Id.	Gironico	B	1	—
Id.	Grovedona	B	4	—
Id.	Lanzo d'Intelvi	B	—	1
Id.	Livo	B	1	—
Id.	Olgiate Comasco	B	1	—
Id.	Peglio	B	10	—
Id.	Piana Porlezza	B	1	—
Id.	Stazzona	B	1	—
Id.	Traversa	B	1	1
Id.	Uggiate	B	4	4
Id.	Abbadia	B	1	—
Id.	Barzago	B	1	—
Id.	Barzanò	B	1	—
Id.	Bosisio	B	4	—
Id.	Civate	B	1	—
Id.	Cancenedo	B	—	2
Id.	Galbiate	B	1	—
Id.	Garlate	B	1	—
Id.	Merate	B	1	—
Id.	Pagnona	B	1	—
Id.	Saia al Barro	B	1	—
Id.	Taceno	B	1	—
Id.	Valbrona	B	11	—
Id.	Valmadrera	B	2	—
Id.	Bisignano	B	1	—
Cosenza	Cassano al Ionio	B	—	3
Id.	Rossano	B	1	2
Id.	Bonemerse	B	1	—
Cremona	Casalmaggiore	B	—	2
Id.	Gadesco	B	—	1
Id.	Martignana Po	B	—	2
Id.	Rivarolo del Re	B	2	—
Id.	Sergnano	B	3	—
Id.	Soncino	B	1	—
Id.	Sospiro	B	2	—
Id.	Spino d'Adda	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.			
Cremona	Torricella del Pizzo	B	—	2
Id.	Voltido	B	2	—
Cuneo	Alba	B	—	2
Id.	Ceresole d'Alba	B	1	—
Id.	Diano d'Alba	B	—	1
Id.	Guarene	B	—	1
Id.	La Morra	B	—	1
Id.	Mango	B	—	1
Id.	Monticello Alba	B	—	1
Id.	Neive	B	—	2
Id.	Caraglio	B	2	1
Id.	Cuneo	B	—	4
Id.	Fossano	B	1	2
Id.	Sale delle Langhe	B	—	1
Id.	Genola	B	1	2
Id.	Cavallermaggiore	B	1	—
Id.	Racconigi	B	1	—
Id.	Revello	B	2	—
Id.	Savigliano	B	4	2
Ferrara	Ferrara	B	2	—
Id.	Formignana	B	1	—
Id.	Lagosanto	B	1	—
Firenze	Pelago	B	2	—
Id.	Pontassieve	B	3	1
Id.	Rignano sull'Arno	B	—	1
Foggia	Chienti	B	2	—
Id.	Foggia	B	6	—
Id.	Monte Sant'Angelo	B S	5	—
Id.	Orta Nova	B	3	—
Id.	Rignano Garganico	B S	2	—
Id.	San Giovanni Rotondo	B S	8	—
Id.	San Marco in Lamis	B	2	—
Id.	Trinitapoli	O	1	—
Id.	Vico del Gargano	BS	4	—
Forlì	Cesena	B	3	—
Id.	Forlì	B	1	—
Id.	Forlimpopoli	B	—	1
Id.	Gambettola	B	—	1
Genova	Camogli	B	—	1
Id.	Canepa	B	1	—
Id.	Chiavari	B	1	—
Id.	Crocefieschi	B	3	—
Id.	Genova	B	—	2
Id.	Masone	B	1	2
Id.	Mezzanego	B	—	1
Id.	Savignone	B	2	—
Id.	Valbrevenna	B	2	—
Grosseto	Grosseto	B	4	—
Id.	Roccastrada	B	—	1
Id.	Sorano	B	4	—
Imperia	Civezza	B	1	—
Lecce	Lecce	S	1	—
Livorno	Livorno	B	1	—
Id.	Piombino	B	1	—
Lucca	Pietrasanta	B	1	—
Id.	Viareggio	B	1	—
Mantova	Bazzolo	B	—	1
Id.	Castelbelforte	B	1	—
Id.	Curtatone	B	—	2
Id.	Gonzaga	B	1	6
Id.	Piubega	B	—	1
Id.	Suzzara	B	1	—
Massa e Carrara	Bagnone	B	1	—
Id.	Carrara	B	—	3
Messina	Rometta	B	1	—
Milano	Besana in Brianza	B	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*			
Milano	Cassina de' Pecchi	B	1	—
Id.	Castellanza	B	1	—
Id.	Milano	B	2	—
Id.	Morimondo	B	1	—
Id.	Robecco sul Naviglio	B	2	—
Id.	San Colombano al L.	B	1	—
Id.	S. Zenone al Lambro	B	1	—
Id.	Settimo Milanese	B	1	—
Modena	Campogalliano	B	1	1
Id.	Castelnuovo	B	1	—
Id.	Fiorano	B	4	—
Id.	Formigine	B	—	1
Id.	Guiglia	B	1	—
Id.	Modena	B	5	3
Id.	Nonantola	B	1	—
Id.	Sassuolo	B	1	1
Id.	Soliera	B	—	2
Id.	Spilamberto	B	1	1
Napoli	Napoli	B	2	—
Novara	Baveno	B	1	1
Id.	Briona	B	1	—
Id.	Calzignaga	B	2	—
Id.	Novara	B	1	—
Id.	Premia	B	1	—
Id.	Vergano Novarese	B	—	1
Padova	Anguillara	B	—	1
Id.	Borgoricco	B	1	—
Id.	Campo San Martino	B	1	—
Id.	Loreggia	B	1	—
Id.	Polverara	B	—	1
Id.	Teolo	B	1	—
Palermo	Ficarazzi	B	1	—
Id.	Palermo	B	45	—
Id.	Id.	Cp	38	—
Parma	Borgo San Donnino	B	9	—
Id.	Busseto	B	3	—
Id.	Colorno	B	1	—
Id.	Collecchio	B	1	3
Id.	Fontanellato	B	4	—
Id.	Golese	B	2	1
Id.	Montechiarugolo	B	3	—
Id.	Noceto	B	11	—
Id.	Sala Baganza	B	1	3
Id.	San Secondo	B	3	—
Id.	Soragna	B	7	1
Id.	Sorbolo	B	3	—
Id.	Torrile	B	9	—
Id.	Traversetolo	B	1	—
Id.	Trecasali	B	2	—
Pavia	Arena Po	B	—	1
Id.	Bressana	B	2	—
Id.	Casei Gerola	B	3	—
Id.	Castelnovetto	B	—	2
Id.	Corvino San Quirico	B	—	1
Id.	Dorno	B	2	—
Id.	Ferrera Erbognone	B	—	1
Id.	Garlasco	B	1	—
Id.	Langosco	B	1	—
Id.	Montebello	B	—	1
Id.	Monticelli	B	—	1
Id.	Mormico Losana	B	—	2
Id.	Ottobiano	B	1	—
Id.	Pieve Albignola	B	1	—
Id.	Rivanazzano	B	1	—
Id.	Robecco Pavese	B	—	2
Id.	Rovescala	B	2	1
Pavia	San Martino Siccom.	B	2	—
Id.	Santa Giulietta	B	—	1
Id.	S. Maria della Versa	B	—	1
Id.	Sartirana	B	3	—
Id.	Scaldasole	B	1	—
Id.	Stradella	B	1	1
Id.	Travacò Siccomario	B	1	1
Id.	Tromello	B	1	—
Id.	Trovo	B	1	—
Id.	Voghera	B	1	1
Id.	Zenevredo	B	1	—
Id.	Zinasco	B	1	—
Perugia	Bastia	B	—	1
Id.	Castiglione del Lago	B	1	—
Id.	Marsciano	B	3	1
Id.	Perugia	B	1	—
Pesaro e Urbino	Fano	B	—	1
Pescara	Caramanico	B	1	—
Id.	San Valentino	B	2	—
Piacenza	Calendasco	B	1	—
Id.	Caorso	B	1	1
Id.	Carpaneto	B	—	1
Id.	Fiorenzuola	B	—	1
Id.	Piacenza	B	—	2
Id.	Rivergaro	B	1	—
Id.	San Pietro	B	1	—
Id.	Travo	B	—	1
Id.	Vigolzone	B	1	—
Pisa	Pisa	B	1	1
Id.	Riparbella	B	1	—
Potenza	Corleto Perticara	B	3	—
Id.	Saponara di Grum.	B	1	—
Ravenna	Alfonsine	B	—	1
Id.	Conselice	B	1	—
Id.	Faenza	B	1	—
Id.	Lugo	B	—	1
Id.	Massalombarda	B	2	—
Reggio nell'Emilia	Campegine	B	—	2
Id.	Guastalla	B	3	—
Id.	Poviglio	B	—	1
Id.	Reggio Emilia	B	8	4
Id.	Reggiolo	B	1	—
Id.	Rubiera	B	—	1
Id.	Scandiano	B	3	—
Rieti	Collevecchio	B	1	—
Roma	Affile	B	1	—
Id.	Anguillara	B	1	—
Id.	Bassiano	B	1	—
Id.	Campagnano	B	1	—
Id.	Monte Libretti	B	1	—
Id.	Nerola	B	1	—
Id.	Oriolo Romano	B	—	1
Id.	Ponzano	B	1	—
Salerno	Roma	B	6	11
Id.	Velletri	B	1	—
Id.	Eboli	B	4	—
Id.	Polla	B	1	3
Id.	Sassano	B	1	—
Id.	Teggiano	B	2	2
Savona	Albenga	B	2	—
Id.	Finale Ligure	B	2	—
Id.	Savona	B	1	—
Id.	Villanova d'Albenga	B	1	—
Siena	Asciano	B	2	—
Id.	Colle di Val d'elsa	B	2	—
Id.	San Gimignano	B	5	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Siena	Siena	B	8	4
Sondrio	Fusine	B	1	1
Id.	Ponte in Valtellina	B	1	—
Id.	Sondrio	B	1	—
Id.	Teglio	B	—	1
Id.	Tirano	B	1	—
Id.	Valle di Sotto	B	2	—
Id.	Villa di Tirano	B	1	—
Spezia	Ortovero	B	—	3
Id.	Sarzana	B	7	—
Id.	Id.	O	1	—
Torino	Agliè	B	1	—
Id.	Bairo	B	1	—
Id.	Castellamonte	B	3	—
Id.	Chiaverano	B	1	—
Id.	Cuorgnè	B	—	1
Id.	Frassinetto	B	1	—
Id.	Ivrea	B	4	—
Id.	Lessolo	B	1	—
Id.	Ozegna	B	1	—
Id.	Pont Canavese	B	1	—
Id.	Salto	B	1	—
Id.	San Ponso Canavese	B	2	—
Id.	Tina	B	1	—
Id.	Campiglione	B	1	—
Id.	Castagnole	B	2	—
Id.	Cumiana	B	1	—
Id.	Villar Perosa	B	1	—
Id.	Buttigliera Alta	B	1	—
Id.	Chianoc	B	1	—
Id.	Coazze	B	5	2
Id.	Giaveno	B	9	1
Id.	Mattie	B	—	1
Id.	Trana	B	1	1
Id.	Barbania	B	2	—
Id.	Beinasco	B	2	—
Id.	Brozolo	B	1	—
Id.	Carmagnola	B	8	2
Id.	Castagneto	B	3	—
Id.	Cavagnolo	B	4	—
Id.	Chieti	B	—	1
Id.	Corio	B	1	—
Id.	Favria	B	1	—
Id.	Lauriano	B	9	2
Id.	Marentino	B	1	—
Id.	Moncalieri	B	3	—
Id.	Pecetto Torinese	B	—	1
Id.	Piazzo	B	—	1
Id.	Pino Torinese	B	1	—
Id.	Rivarolo	B	3	—
Id.	San Mauro	B	1	—
Id.	San Raffaele	B	2	—
Trento	Bondo	B	1	—
Id.	Dambel	B	6	—
Id.	Lenzima	B	—	3
Id.	Nanno	B	—	1
Id.	Transacqua	B	1	—
Treviso	Cornuda	B	—	3
Id.	Farra di Soligo	B	1	2
Id.	Fonte	B	2	—
Id.	Mansuè	B	1	1
Id.	Maser	B	—	1
Id.	Monfumo	B	—	1
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Morgano	B	1	—
Id.	Oderzo	B	—	1
Treviso	Paderno	B	1	—
Id.	Quinto di Treviso	B	1	—
Id.	Riese	B	—	3
Id.	Spresiano	B	—	1
Id.	Trevignano	B	1	—
Id.	Treviso	B	1	2
Id.	Vedelago	B	1	—
Id.	Volpago	B	—	1
Udine	Bagnaria Arsa	B	3	2
Id.	Trivignano	B	—	1
Varese	Angera	B	1	—
Id.	Barza	B	1	—
Id.	Crosio della Valle	B	1	—
Id.	Ispra	B	1	—
Id.	Lonate Pozzolo	B	1	—
Id.	Masnago	B	1	—
Id.	Marnate	B	1	—
Id.	Solbiate	B	—	1
Id.	Tradate	B	5	—
Id.	Varese	B	1	—
Venezia	Ceggia	B	—	1
Id.	Salzano	B	—	1
Id.	S. Donà di Piave	B	1	—
Id.	Venezia	B	1	—
Vercelli	Balocco	B	—	1
Id.	Biella	B	1	1
Id.	Boccioleto	B	—	1
Id.	Borgo Vercelli	B	—	1
Id.	Carisio	B	—	2
Id.	Cascine S. Giacomo	B	—	1
Id.	Ceretto Castello	B	—	1
Id.	Cerriana	B	—	1
Id.	Livorno Ferraris	B	1	1
Id.	Mottalciata	B	—	2
Id.	Rimasco	B	—	1
Id.	Salussola	B	—	1
Id.	Sandigliano	B	—	1
Id.	S. Germano Vercell.	B	2	—
Id.	Varallo	B	—	1
Verona	Bonavigo	B	1	—
Id.	Correzzo	B	—	1
Id.	Monteforte d'Alpone	B	1	1
Id.	Salizzole	B	1	—
Id.	S. Bonifacio	B	1	—
Id.	Sanguinetto	B	—	1
Id.	Verona	B	1	—
Vicenza	Arzignano	B	1	—
Id.	Campiglia	B	1	1
Id.	Montebello	B	3	—
Id.	Montegaldella	B	1	1
Id.	Recoaro	B	—	1
Id.	Sarego	B	1	—
Viterbo	Bomarzo	B	1	—
Id.	Orte	B	2	1
Id.	S. Martino al Cimino	B	1	—
Id.	Tuscania	B	3	—
Id.	Viterbo	B	1	—
			813	274

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Alessandria	Cocconato	S	—	1
Arezzo	Cortona	S	1	2
Bologna	Crevalcore	S	2	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue *Malattie infettive dei suini.*			
Bologna	Persiceto	S	1	—
Bolzano	Covelano	S	—	1
Id.	San Lorenzo	S	—	1
Cuneo	Fossano	S	—	1
Firenze	Borgo San Lorenzo	S	1	—
Id.	Firenze	S	—	1
Fiume	Fiume	S	—	1
Foggia	Faeto	S	2	—
Id.	Serracapriola	S	1	—
Grosseto	Massa Marittima	S	1	1
Macerata	Macerata	S	4	—
Id.	San Ginesio	S	1	—
Napoli	Napoli	S	2	—
Parma	Berceto	S	1	—
Pavia	Torrazza Coste	S	—	1
Perugia	Castiglione del Lago	S	2	—
Potenza	Avigliano	S	1	—
Id.	Forenza	S	1	—
Id.	Rionero	S	2	—
Ravenna	Ravenna	S	1	—
Roma	Roma	S	4	—
Siena	Castellina in Chianti	S	1	—
Id.	Colle di Val d'Elsa	S	—	1
Id.	Torrita	S	2	—
Trento	Egna	S	1	—
Id.	Magrè	S	1	—
Treviso	Susegana	S	—	1
Trieste	Trieste	S	17	2
			50	15
	Mórva.			
Bergamo	Calcinate	E	—	1
Modena	Vignola	E	—	2
Napoli	Napoli	E	—	1
Palermo	Palermo	E	—	1
Parma	Fontanellato	E	1	—
Potenza	Venosa	E	—	1
			1	6
	Farcino criptococcico.			
Aquila degli Abruzzi	Raiano	E	1	—
Avellino	Atripalda	E	1	—
Id.	Avellino	E	2	—
Id.	Forino	E	2	—
Id.	Monteforte	E	1	1
Id.	Montoro Superiore	E	2	—
Bari delle Puglie	Bari	E	1	—
Id.	Bitonto	E	2	1
Id.	Capurso	E	1	—
Id.	Carbonara	E	1	—
Id.	Gravina	E	1	—
Id.	Valenzano	E	1	—
Castrogiovanni	Leonforte	E	2	—
Catania	Fiumefreddo	E	4	—
Id.	Giarre	E	2	—
	Segue *Farcino criptococcico.*			
Foggia	Lucera	E	1	—
Id.	San Nicandro	E	1	—
Id.	Torremaggiore	E	1	—
Genova	Chiavari	E	1	—
Id.	Sestri Levante	E	7	—
Lucca	Camaiore	E	—	1
Napoli	Afragola	E	10	4
Id.	Gragnano	E	2	—
Id.	Napoli	E	8	—
Id.	Poggiomarino	E	4	—
Id.	San Giuseppe	E	3	—
Id.	Santa Anastasia	E	1	—
Id.	Terzigno	E	—	3
Palermo	Bagheria	E	1	—
Id.	Corleone	E	2	—
Id.	Lercara Friddi	E	1	—
Id.	Palermo	E	283	2
Salerno	Amalfi	E	2	—
Id.	Angri	E	2	—
Id.	Fisciano	E	—	1
Id.	Maiori	E	6	—
Id.	Minori	E	4	—
Id.	Nocera Inferiore	E	1	—
Id.	Sacco	E	1	—
Id.	S. Marzano s. Sarno	E	2	—
Id.	San Valentino Torio	E	2	1
Id.	Scafati	E	2	—
Id.	Teggiano	E	1	—
Id.	Vietri sul Mare	E	2	—
Spezia	Maissana	E	2	—
Id.	Spezia	E	4	—
Id.	Varese Ligure	E	1	—
Id.	Vezzano Ligure	E	1	—
Taranto	Manduria	E	1	—
			384	14
	Rabbia.			
Ancona	Ancona	Cn	2	1
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Fabriano	Cn	1	—
Id.	Montecarotto	Cn	1	—
Id.	Montemarciano	Cn	1	—
Bergamo	Arsago d'Adda	Cn	—	1
Cagliari	Pirri	Cn	—	1
Ferrara	Ferrara	Cn	—	1
Fiume	Volosca	Cn	—	1
Genova	Genova	Cn	—	1
Livorno	Livorno	Cn	—	2
Matera	Matera	E	—	1
Id.	Tricarico	Cn	1	—
Milano	Cazzimani	Cn	1	—
Id.	Milano	Cn	1	—
Id.	San Zenone al Lam.	Cn	1	—
Napoli	Arzano	Cn	—	1
Id.	Castellammare	Cn	—	1
Id.	Cercola	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	18	3
Id.	Qualiano	Cn	—	3
Id.	Somma Vesuviana	Cn	—	2
Id.	Marano	Cn	—	2
Id.	Torre del Greco	Cn	—	1
Palermo	Palermo	Cn	18	18

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Rabbia.*			
Palermo	Palermo	Fl	—	1
Pistoia	Pistoia	Cn	—	2
Salerno	Angri	Cn	—	1
Sassari (*a*)	Mores	Cn	1	—
Id.	Ploaghe	Cn	1	—
Id.	Sassari	Cn	1	—
Id.	Villanova	Cn	1	—
Taranto	Laterza	E	1	—
Id.	Palagiano	Cn	1	—
Varese	Induno Olona	Cn	1	—
Id.	Masnago	Cn	—	1
Id.	Varese	Cn	1	1
Id.	Venegono Superiore	Cn	—	1
Verona	Parona	Cn	—	1
Id.	Valeggio	Cn	—	1
			53	51
	Rogna.			
Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila degli Abruzzi	Caporciano	O	14	—
Id.	Castel di Ieri	O	9	—
Id.	Castelvecchio Sub.	O	9	—
Id.	Fagnano	O	—	22
Id.	Gagliano Aterno	O	11	—
Id.	Massa d'Albe	O	5	—
Id.	Montereale	O	2	—
Id.	Pereto	O	7	—
Id.	Pratola	E	—	1
Id.	Preturo	O	4	—
Id.	San Pio delle Camere	O	2	—
Id.	Scoppito	O	4	—
Id.	Tagliacozzo	O	3	—
Avellino	Bisaccia	O	2	—
Campobasso	Matrice	O	1	—
Id.	Montenero Val Cocc.	O	2	—
Id.	Rionero Sannitico	O	1	—
Foggia	Alberona	O	1	—
Id.	Ascoli Satriano	EO	2	—
Id.	Faeto	O	1	—
Id.	Lucera	O	1	—
Macerata	Pioraco	O	1	—
Id.	Ussita	O	1	—
Matera	Ferrandina	O	—	1
Palermo	Palermo	E	2	—
Perugia	Foligno	O	5	—
Potenza	Lavello	O	1	—
Roma	Fiano Romano	O	1	—
Id.	Montalto di Castro	O	1	—
Id.	Roma	O	3	—
Id.	Id.	E	1	—
Id.	Velletri	O	1	—
Salerno	Ricigliano	O	1	—
Viterbo	Bagnaia	O	1	—
Id.	Canino	O	1	—
Id.	Carbognano	O	2	—
			106	24

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Agalassia contagiosa delle pecore e capre.			
Avellino	Orsara di Puglia	O	—	1
Catania	Licodia Eubea	O	1	—
Girgenti	Cattolica Eraclea	O	1	2
Roma	Monterotondo	O	1	—
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Rocca di Papa	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Tolfa	O	1	—
Id.	Velletri	O	1	—
Id.	Zagarolo	O	1	—
			9	3
	Vaiuolo ovino.			
Arezzo	Anghiari	O	—	1
Bari delle Puglie	Gravina	O	1	—
Ferrara	Ferrara	O	1	—
Foggia	Trinitapoli	O	1	—
Grosseto	Grosseto	O	14	—
Id.	Magliano in Tosc.	O	1	—
Id.	Massa Marittima	O	1	—
Id.	Scansano	O	2	—
Lecce	Poggiardo	O	—	1
Livorno	Cecina	O	1	—
Id.	Piombino	O	3	—
Macerata	Serravalle	O	3	—
Pisa	Casale Marittimo	O	1	—
Id.	Guardistallo	O	3	—
Id.	Montescudaio	O	1	—
Potenza	Acerenza	O	1	—
Id.	Corleto Perticara	O	4	—
Id.	Laurenzana	O	3	—
Id.	Pietrapertosa	O	2	—
Id.	Rapolla	O	1	—
Id.	Tramutola	O	2	—
Id.	Trivigno	O	2	—
Id.	Viggiano	O	1	—
Roma	Bracciano	O	1	—
Id.	Cerveteri	O	1	—
Id.	Formello	O	1	—
Id.	Olevano Romano	O	1	—
Id.	Roma	O	5	—
Id.	Tivoli	O	1	—
Salerno	Castelnuovo Cilento	O	2	—
Siena	Buonconvento	O	1	—
Id.	San Casciano dei B.	O	1	—
Id.	Radicofani	O	1	—
Viterbo	Civitacastellana	O	—	1
Id.	Orte	O	—	1
			64	4
	Aborto epizootico.			
Firenze	Scarperia	B	—	1
Modena	Bastiglia	B	—	1
Id.	Nonantola	B	—	4
Reggio nell'Emilia	Castelnuovo di Sotto	B	—	2
			—	8

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Barbone dei bufali.			
Salerno	Eboli	Bf	—	1
	Diarrea dei vitelli			
Modena	Bastiglia	B	—	1
	Tubercolosi Bovina.			
Siena	Siena	B	—	3
Trento	Termeno	B	—	1
			—	4
	Peste aviaria.			
Firenze	Firenze	P	—	1
Id.	Montaione	P	—	1
Id.	Montemurlo	P	—	1
Id.	Prato in Toscana	P	4	5
Lucca	Bagni di Lucca	P	1	—
Id.	Camaiore	P	1	—
Id.	Pescia	P	1	—
Id.	Viareggio	P	2	—
Massa e Carrara	Aulla	P	8	2
Id.	Carrara	P	9	—
Id.	Massa	P	8	4
Id.	Montignoso	P	7	5
Pisa	Vecchiano	P	1	1
Pistoia	San Marcello Pist.	P	—	1
			42	21
	Colera dei polli.			
Bologna	Molinella	P	—	1
Campobasso	Monacilioni	P	—	2
Id.	S. Elia a Pianisi	P	1	1
Ferrara	Codigoro	P	7	—
Id.	Ferrara	P	25	—
Foggia	Serracapriola	P	1	—
Modena	Prignano	P	—	3
Rovigo	Adria	P	—	6
Id.	Ariano Polesine	P	8	—
Id.	Buso Sarzano	P	—	16
Id.	Ceregnano	P	—	1
	Segue *Colera dei polli.*			
Rovigo	Porto Tolle	P	—	12
Id.	S. Apollinare con S.	P	5	—
Id.	Taglio di Po	P	6	—
Id.	Villadose	P	—	8
Salerno	Salento	P	2	—
Siena	Castellina in Chianti	P	—	1
			55	51

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	19	33	40
Carbonchio sintomatico	5	5	5
Afta epizootica	61	451	1087
Malattie infettive dei suini	21	31	65
Morva	6	6	7
Farcino criptococcico	13	49	398
Rabbia	17	38	104
Rogna	13	36	130
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	4	10	12
Vaiuolo ovino	14	35	68
Aborto epizootico	3	4	8
Barbone dei bufali	1	1	1
Diarrea dei vitelli	1	1	1
Tubercolosi bovina	2	2	4
Peste aviaria	5	14	63
Colera dei polli	8	17	106

B *bovina;* Bf *bufalina;* O *ovina;* Cp *caprina;* S *suina;* E *equina;* P *pollame;* Cn *canina.*

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

Rossi Enrico, *gerente.* Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.